

N. R.G. 3024.2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice Daniele Mercadante

Ha pronunciato la presente

SENTENZA PARZIALE

Nella causa civile di primo grado, n. r.g. 3024.2014, tra

- GHI.MA Snc di MARCOMINI LEONARDO & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Poldaretti Luca

ATTRICE

e

- ECONET SERVICE Scarl in liquidazione, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Colombini Luca

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note autorizzate in vista della trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 83, DL 18/2020 e ss.mm.ii., con data di riferimento al primo maggio 2021.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

L'Attrice rappresentava che tra il marzo del 2008 e il febbraio del 2011, su incarico della Convenuta, avrebbe reso i servizi specificati nelle 48 fatture allegate agli atti di causa; che la Convenuta l'avrebbe pagata solo in misura parziale; che residuerebbe un credito a proprio favore pari a 20.915,18 euro; che, oltre a quanto precede, dal 12.1.2009 al 24.11.2009, la Convenuta l'avrebbe incaricata di eseguire altre prestazioni



presso due cantieri, denominati Tre Pini e Monti Pisani, siti rispettivamente in San Piero a Grado, frazione di Pisa, e in Calci (PI); che per tali servizi sarebbero state emesse le fatture n. 1 e 2 del 2013, anch'esse allegare agli atti di causa, per l'importo, rispettivamente, di euro 59.928,88 e 35.506,24; che dette ultime fatture non sarebbero state saldate, nemmeno parzialmente; che il proprio credito complessivo nei confronti della Convenuta ammonterebbe dunque a euro 116.353,30, oltre a 150 euro di spese notarili; che la Convenuta, più volte sollecitata, non avrebbe provveduto al pagamento, che veniva richiesto con le conclusioni dell'atto di citazione.

Si costituiva la Convenuta, rappresentando che la citazione sarebbe nulla per omissione del codice fiscale/partita iva della Convenuta; che, inoltre, la Convenuta sarebbe indicata nella citazione come società in nome collettivo, non già, come effettivamente è, come una cooperativa agricola a responsabilità limitata; che, per tali motivi, domandava di essere rimessa in termini relativamente alle decadenze di cui agli artt. 167 e 38, c.p.c.; eccepiva la competenza, sulla questione oggetto di giudizio, di collegio arbitrale, in quanto l'Attrice sarebbe socia della Convenuta stessa, e dunque tenuta nella circostanza ad attenersi al proprio statuto; che le fatture emesse fino all'anno 2009 sarebbero relative a crediti prescritti in quanto, vertendosi in materia di rapporti sociali, detta prescrizione maturerebbe in cinque anni; che 46 delle 50 fatture il cui pagamento è domandato dall'Attrice sarebbero già state saldate; che le fatture non saldate sarebbero la 46/2009, la 49/2009, la 1/2013 e la 2/2013; che, con riferimento a tali fatture:

- la 46/2009, relativa a rimborsi per carburante e pasti, non dovrebbe essere pagata, in quanto relativa a cantieri non gestiti dalla Convenuta stessa;
- la 49/2009 avrebbe ad oggetto lavori eseguiti dall'Attrice "male e in ritardo", con conseguente perdita, da parte della Convenuta stessa, del contratto con il proprio committente;
- le fatture 1 e 2 del 2013 non sarebbero mai pervenute alla Convenuta stessa; sarebbero relative a lavori eseguiti nel 2009, circostanza "sospetta" e, in particolare:



- la fattura 1/2013 si riferirebbe al cantiere Tre Pini, già menzionato, presso il quale la Convenuta stessa avrebbe eseguito un appalto per il quale avrebbe dovuto ricevere euro 140.512,60, e per il quale, a causa del fatto che “la comparente, contrariamente ai precedenti contratti di appalto, ha dovuto utilizzare anche personale da lei pagato ed acquistare il materiale ed ogni altro accessorio”, avrebbe finito per incorrere in 154.331,66 euro di spese; l'appalto fu assunto dalla Convenuta stessa solo dopo che l'Attrice le aveva indicato quale prezzo offrire all'esame della committenza, errando nel ritenere più brevi di quanto si sarebbero rivelati i lavori da eseguire; quanto al compenso spettante all'Attrice in relazione a tale appalto, le parti si sarebbero accordate per una compartecipazione agli utili; una volta emerso che l'appalto si era risolto in una perdita per la Convenuta stessa, tale circostanza fu rappresentata all'Attrice, che “accettò di non ricevere alcun corrispettivo in quanto avrebbe guadagnato nell'esecuzione di un altro appalto, sempre commissionato [dalla Convenuta] ed appaltato dal medesimo committente (proprio al fine di venire incontro [alla Convenuta] ed aiutarla, vista la perdita derivante dal contratto Tre Pini”); tale ulteriore contratto d'appalto sarebbe stato concluso, e l'Attrice sarebbe stata saldata dalla Convenuta stessa; per tale motivo il ritardo nella fatturazione di quanto riportato nella fattura 1/2013 sarebbe sospetto, visto che la commessa compensativa fu fatturata subito dopo la fine dei lavori;
- la fattura 2/2013 discenderebbe da un diverso appalto; l'importo fatturato sarebbe “assolutamente esos[o] in relazione al lavoro effettivamente svolto e tenuto conto di quanto già percepito”; l'Attrice “si [sarebbe] limitata a poco lavoro di supporto e oltretutto mal eseguito”, utilizzando “personale, macchinari e materiali [della Convenuta]”; il committente avrebbe contestato un ritardo nei lavori, e l'Attrice “per fare presto è intervenuta con una macchina troppo grande ed inadeguata che ha creato ulteriori problemi e contestazioni, tant'è che a seguito di questo, [la Convenuta] è stata esclusa dai successivi appalti, con gravi danni”.

La Convenuta rappresentava inoltre che l'Attrice “in pratica era l'unica ditta che eseguiva i lavori agricoli che la [Convenuta] riusciva ad ottenere in appalto”; che tale Brombin, “effettivo referente” dell'Attrice, “in autonomia faceva e disfaceva tutto, consigliava [la Convenuta] se prendere o meno gli appalti sui quali poi quest'ultima avrebbe ricaricato il proprio utile”; che i rapporti tra le parti sarebbero stati buoni, e che si sarebbero interrotti in modo “non traumatico” a seguito di un ulteriore appalto, presso il cantiere Fosso dei Noccioli in Calci, nel corso del quale l'Attrice avrebbe errato nelle analisi e nelle valutazioni dei costi e, una volta avvedutasi dell'antieconomicità dell'impresa, avrebbe abbandonato i lavori, che la Convenuta stessa sarebbe stata costretta a subappaltare a terzi; che, a seguito di quest'ultima vicenda, a cavallo tra il



2010 e il 2011, tra le parti cessarono i rapporti, e l'Attrice non avrebbe avanzato alcuna richiesta economica, "conscia dei danni causati [alla Convenuta]".

Non può esaminarsi l'eccezione relativa all'asserita competenza arbitrale sulla materia del contendere, in quanto la Convenuta si è costituita tardivamente, nonostante la notifica sia stata effettuata a mani del legale rappresentante e presso la sede legale (v. Cass., Ord. n. 19823/2020: "[i]n tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio"). A tale proposito, non rileva che l'atto di citazione indicasse la Convenuta mediante una ragione sociale errata e senza specificare il numero di partita iva, non potendo tali errori, nel caso specifico, ingenerare incertezza sul soggetto citato (v. Cass., Sent. n. 6352/2014: "[l]'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti"). Quanto all'irrelevanza, ai fini della nullità degli atti, dell'assenza del codice fiscale/partita iva, si vedano Cass., Sent. n. 26846/2014 e Sent. n. 767/2016.

Con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183, c. 6, n. 1, c.p.c., l'Attrice rappresentava che la prescrizione eccepita dalla Convenuta non sarebbe maturata per avvenuta interruzione della stessa, e che, comunque, avrebbe riguardato, in ipotesi, solo



le fatture emesse nell'anno 2008; che i pagamenti allegati dalla Convenuta relativamente alla maggior parte delle fatture oggetto di causa non sarebbero stati provati; che, relativamente alle fatture 46 e 49/2009, queste si riferirebbero a prestazioni effettivamente rese; che, riguardo alla fattura 1/2013, non avrebbe risposto al vero quanto affermato dalla Convenuta relativamente alla conclusione di un accordo perché il compenso relativo all'appalto cui la fattura si riferisce venisse parametrato agli utili conseguiti, o che comunque l'Attrice stessa avesse rinunciato a percepire il compenso in vista "del futuro guadagno che sarebbe derivato dall'esecuzione di un'altra opera sempre subappaltata dalla società [C]onvenuta"; che i lavori furono eseguiti correttamente, tanto che l'opera realizzata, ancora presente all'interno del parco di San Rossore sarebbe stata premiata dalla rivista specializzata Verde Editoriale nell'ambito del concorso La Città per il Verde, nel 2009; che sarebbe stata in effetti l'ottima accoglienza dell'opera a procurare un ulteriore appalto alla Convenuta presso la medesima committenza; che, quanto alla fattura 2/2013, le opere furono correttamente eseguite, e i prezzi applicati non avrebbero potuto essere esosi, in quanto sarebbero stati fissati dal legale rappresentante della Convenuta; che talune richieste di pagamento sarebbero state tardive in quanto le domande informali di saldo venivano respinte allegando le difficoltà economiche nelle quali si sarebbe trovata la Convenuta e chiedendo dilazioni.

E' stata sentita la teste Suaheli Medina, socia della Convenuta. La teste ha affermato che la fattura 46/2009 si riferirebbe a lavori svolti presso tale Azienda Agricola Santa Rosa; che in relazione a questo appalto, che interessava una tenuta strettamente agricola e un agriturismo, la Convenuta sarebbe stata interessata al solo agriturismo, mentre l'Attrice avrebbe preso separati accordi con la committenza relativamente alla parte strettamente agricola; che, comunque, "l'affare non andò a buon fine" per il pignoramento del complesso; che, riguardo alla fattura 1/2013, i lavori presso il complesso Tre Pini avrebbero previsto, per accordo delle parti, una



compartecipazione agli utili, in quanto diversi rispetto a quelli relativamente ai quali le parti usualmente collaboravano, prevedendo la realizzazione di un percorso didattico in luogo della manutenzione del verde; che avrebbe saputo del raggiungimento dell'accordo per la compartecipazione agli utili in quanto all'epoca avrebbe lavorato nella stanza del legale rappresentante della Convenuta, suo compagno; che "questo accordo fu preso da Armani con Brombin, non fu proprio un accordo di compartecipazione agli utili ma non fu pattuito alcun tipo di corrispettivo anche perché era un lavoro per noi nuovo, allora i rapporti erano molto amichevoli, e quindi si disse '[in]tanto facciamo il lavoro, poi ci mettiamo a tavolino e vediamo che cosa viene fuori"'; che successivamente "entrambe le società hanno verificato che il lavoro non era stato tanto redditizio perché si era prolungato oltre le aspettative, i costi erano stati superiori alle previsioni. Diciamo che non era stato preso alcun accordo per il compenso e che in altri casi simili avevamo poi raffrontato spese e introiti e ce li eravamo divisi"; che successivamente il committente del progetto Due Pini avrebbe affidato alla Convenuta un appalto, denominato Tre Pini 2, in relazione al quale l'Attrice avrebbe emesso una diversa fattura; che riguardo alla fattura 2/2013, si sarebbe riferita alla realizzazione di un percorso tagliafuoco presso Calci; che le fatture 10, 12, 13 e 21 del 2009 "cred[eva] che si riferis[sero] allo stesso lavoro".

E' stato sentito il teste Marcomini Michael, ex dipendente dell'Attrice. Il teste ha affermato che le fatture per le quali è causa si sarebbero riferite a lavori di manutenzione agricola e costruzione, affidati in subappalto dalla Convenuta; che, riguardo al cantiere Tre Pini e al cantiere Monti Pisani, i lavori furono anch'essi eseguiti in subappalto per la Convenuta.

E' stato sentito il teste Marcomini Daniele, ex dipendente dell'Attrice. Il teste ha deposto nello stesso senso di Marcomini Michael.

E' stato sentito il teste Clemente Giuseppe, già direttore di cantiere per conto dell'Attrice. Il teste ha affermato di avere svolto il proprio incarico in relazione ai



cantieri Tre Pini e, occasionalmente, Monti Pisani. Che in relazione al primo, “siccome il primo lavoro [svolto per la committenza] era piaciuto molto [...] come premio fecero fare il secondo cantiere ad affidamento diretto e senza preventivo”; che, sempre in relazione al cantiere Tre Pini, fece pervenire la fattura relativa al proprio compenso alla Convenuta, su indicazione conforme delle due parti in causa; che il lavoro sul cantiere Tre Pini fu poi posto sulla home page del sito internet della Convenuta e del committente, e fu premiato.

E' stato sentito il teste Rizzo Alessandro, ex dipendente dell'Attrice. Il teste ha affermato di ricordare il lavoro svolto per l'Attrice su taluni cantieri, in particolare il Tre Pini ed il Monti Pisani.

E' stato sentito il teste Porchera Andrea, dipendente dell'Ente Parco di San Rossore. Il teste ha affermato che la Convenuta fu appaltatrice dell'ente per una sistemazione ambientale, e che ottenne un premio. Il teste ha affermato inoltre: “[p]reciso che noi come ente non avevamo notizia di un subappalto di alcune opere alla [Attrice] né ricordo alcuna autorizzazione al subappalto”.


Alla luce di quanto precede, e delle posizioni prese dalle parti sul punto, deve rigettarsi la domanda di parte Attrice relativamente al suddetto subappalto. In merito, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato, con la Sentenza n. 3950/2008, che “la L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 21, che vieta all'appaltatore di opere pubbliche di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione dell'autorità competente, prevedendo a carico del contravventore la sanzione penale dell'arresto e dell'ammenda, è una disposizione che, inserita in una legge contenente anche norme di prevenzione di carattere patrimoniale per la lotta contro la criminalità organizzata e mafiosa, è chiaramente finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa (o della criminalità organizzata) nella esecuzione di opere pubbliche. Ne deriva che, in mancanza di siffatta preventiva autorizzazione, il contratto di subappalto di opera pubblica, o di parte di essa,



è in contrasto con una norma imperativa, e tale contrasto determina la nullità del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418 c.c. che sancisce la nullità (virtuale) dei contratti contrari a norme imperative, quando dalla legge - come nella specie - non sia diversamente disposto (Cass. n. 11131/2003, n. 11450/97). È stato, inoltre, enunciato il principio, secondo cui l'ipotesi di nullità del contratto per contrarietà alle norme imperative si verifica, salvo che la legge disponga altrimenti, indipendentemente da una espressa comminatoria della sanzione di nullità nei singoli casi, in quanto la norma dell'art. 1418 c.c. esprime un principio generale, che consente di disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una specifica previsione di nullità. In tali casi, compito del giudice, ai fini della declaratoria di nullità del contratto, è solo quello di stabilire se la norma o le norme contraddette dall'autonomia privata abbiano carattere imperativo, siano, cioè, dettate a tutela dell'interesse pubblico (Cass. n. 3272/2001, n. 1901/1977)". La pronuncia in questione ha altresì dichiarato infondato il ricorso del subappaltatore nella parte in cui riteneva non rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio la questione di nullità, nella parte in cui riteneva sussistere soglie di valore dell'appalto al di sotto delle quali la nullità non rileverebbe, e nella parte in cui riteneva fondata la questione relativa alla costituzionalità di una disciplina, quale quella in questione, che avrebbe fatto ridondare sul rapporto tra appaltatore e subappaltatore la violazione di un obbligo del primo nei confronti dell'amministrazione.

La causa deve essere rimessa sul ruolo per l'effettuazione di CTU, affinché il consulente d'ufficio accerti, dalla documentazione già ritualmente allegata in giudizio, quali bonifici siano stati effettuati dalla Convenuta all'Attrice e quali assegni risultino emessi a quest'ultima, e per quale importo totale, in quanto, non avendo l'Attrice contestato specificamente, in occasione della prima difesa utile, la destinazione dei pagamenti all'estinzione di debiti relativi alla presente causa, detta destinazione deve ritenersi provata, per la quantità che verrà stabilita dal consulente d'ufficio (v. Cass.,





Ord. n. 15708/2021, applicabile alla fattispecie per la mancata contestazione dell'imputazione dei pagamenti da parte dell'Attrice).

In merito all'opera prestata presso il cantiere denominato Monti Pisani, in riforma dell'Ordinanza del giorno 10.11.2015, dovranno ammettersi, in quanto rilevanti e ammissibili, i capitoli di prova nn. 18,19 e 20 di cui alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, di parte Convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, non definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria eccezione sui seguenti punti disattesa o assorbita

- Rigetta l'eccezione di competenza di collegio arbitrale formulata da parte Convenuta;
- Rigetta la domanda di parte Attrice in merito al pagamento di compensi relativi al cantiere Tre Pini, di cui in motivazione;
- Rimette la causa sul ruolo per il supplemento d'istruttoria di cui in motivazione;
- Spese alla pronuncia definitiva.

PISA, 2.12.2021

IL GIUDICE

DANIELE MERCADANTE

Arbitrato in Italia

